



DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59”, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze alle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali” e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il D.M. 25 gennaio 2022, n. 13, registrato dalla Corte dei Conti in data 14 febbraio 2022 al n. 299, recante “Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali”;

VISTO il D.P.C.M. del 29 dicembre 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 19 gennaio 2022, al n. 128, con il quale è stato conferito al dott. Alessandro Lombardi l’incarico di direttore della Direzione Generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

VISTA la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore”, di seguito anche “Codice del Terzo settore”, e, in particolare, l’articolo 45, ove si prevede l’istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che a tal fine individua la propria struttura competente, indicata come “Ufficio regionale (o provinciale) del RUNTS”;

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 111 recante “Disciplina dell’istituto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d) della legge 6 giugno 2016, n. 106” il quale ha previsto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 3, comma 1, lettera a);

VISTO il D.P.C.M. del 23 luglio 2020, emanato ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto legislativo n. 111 del 2017 per la definizione delle modalità e dei termini per l’accesso al riparto del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche degli enti destinatari del contributo, il quale, dopo aver ribadito a sua volta che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo di imposta precedente una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, al sostegno degli enti del terzo settore iscritti nel RUNTS (articolo 1, comma 1, lettera a), nel disciplinare altresì le modalità e i termini per la formazione, l’aggiornamento e la pubblicazione dell’elenco permanente degli enti iscritti e degli elenchi annuali degli enti



ammessi, ha disposto che ciascuna amministrazione competente, effettuati i necessari controlli e verifiche, pubblici, entro il 31 dicembre, sul proprio sito l'elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti presenti nell'elenco di cui all'art. 8, comma 2 del medesimo decreto (articolo 9, comma 1) ed entro il 31 marzo di ogni anno, l'elenco permanente degli enti accreditati nei precedenti esercizi, integrato e aggiornato a seguito degli errori segnalati, delle variazioni dei dati intervenute, delle revoche comunicate e delle cancellazioni effettuate (articolo 8, comma 2);

VISTO il D.D. del 6 aprile 2023 n. 35 con il quale sono stati approvati gli elenchi di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2022 nonché l'elenco permanente degli enti accreditati al riparto del cinque per mille di cui all'articolo 8, comma 2, del citato D.P.C.M.;

VISTO l'avviso pubblicato il 6 aprile 2023 sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il quale si è avvertito che a seguito del riscontro in Anagrafe Tributaria n. 50 enti, compresi nei sopraindicati elenchi, risultano aver indicato un codice fiscale errato e che n. 12 enti, risultano aver erroneamente indicato la partita IVA in luogo del codice fiscale;

VISTA la nota prot. n. 167243 del 23 maggio 2023, e l'acclusa tabella, con la quale Agenzia delle Entrate ha comunicato, a seguito di specifiche ricerche in Anagrafe Tributaria sulla base della denominazione e della sede dell'ente, di aver individuato i codici fiscali riferibili a n. 48 dei sopraddetti enti;

VISTO il D.D. dell'11 maggio 2023 n.83 con il quale, ad integrazione dell'elenco degli enti ammessi approvato con il richiamato D.D. del 6 aprile 2023, n. 35 ed in rettifica dell'elenco degli enti esclusi del pari approvato col medesimo decreto, per l'anno finanziario 2022, sono stati ammessi al beneficio del cinque per mille n. 3 enti

DECRETA

ARTICOLO 1

1. È approvato l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti ammessi al beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2022, contenuto nell'allegato "A" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. È approvato l'elenco aggiornato di cui all'articolo 9, comma 1, del D.P.C.M. del 23 luglio 2020 degli enti esclusi dal beneficio del cinque per mille per l'anno finanziario 2022, contenuto nell'allegato "B" al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 2

1. Il presente decreto viene pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE
Alessandro Lombardi